

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE, BALDI, BERTOLINI, BERTUCCI, BONDI, BORRIELLO, BRUSCO, CRIMI, GARAGNANI, GAZZARA, GERMANÀ, LORUSSO, MAIONE, MASINI, MASSIDA, MILANESE, MINOLI ROTA, MOLINARI, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PATRIA, PERLINI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAPONARA, STAGNO D'ALCONTRES, STERPA

Disposizioni in materia di autonomia e competizione
regolata tra le università

Presentata il 15 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione universitaria è ciclicamente all'ordine del giorno dell'agenda politica per i problemi strettamente legati alla formazione e allo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico del Paese. Inevitabilmente i vari provvedimenti finiscono per focalizzarsi sui problemi dello stato giuridico dei docenti e la riforma dei concorsi universitari è stata posta come centrale per una rivitalizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca scientifica: favorire l'avanzamento dei ricercatori più preparati e l'adozione di sistemi di valutazione analoghi a quelli in uso nei Paesi occidentali — in particolare nei Paesi anglosassoni — è stato considerato un obiettivo prioritario negli ultimi venti anni. Dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 alle recenti innovazioni normative sui concorsi (legge n. 210 del

1998 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000), vari sono stati i tentativi di garantire sistemi concorsuali efficienti e tali da promuovere i più meritevoli. Nella XIII legislatura si è passati dalla dichiarazione d'intenti di impedire avanzamenti nei quali prevalesse il localismo sul merito, ad una soluzione nella quale non vi è nessuna connessione diretta tra esiti del concorso (ridefinito come procedura di valutazione comparativa) ed effetti che ne derivano per l'università e la facoltà nel senso che la assunzione dei « mediocri » non penalizza in modo diretto la facoltà che ha effettuato la chiamata in termini di *budget* disponibile per i docenti, di fondi per la ricerca, di possibilità di aumentare l'offerta didattica, eccetera. In sostanza, una facoltà o un dipartimento « virtuosi » hanno vantaggi modesti dalla loro politica

accademica; a ciò si aggiunga che la previsione del parere vincolante del comitato regionale dei rettori su ogni richiesta di modifica di politica di ciascun ateneo (istituzione di un corso di laurea o di una scuola di specializzazione) di fatto rimette la possibilità di farsi concorrenza alle decisioni della maggioranza dei rettori delle università di una certa regione, maggioranza che può concordare una politica di « recessione » o di « blocco » di una qualche università non facente parte della maggioranza. Questo sistema è la negazione dell'autonomia ed è pertanto contraddittorio con lo stesso dettato costituzionale, che nel prevedere all'articolo 33 l'autonomia di università ed accademie, vuole costituire un sistema permanente di innovazione e criticismo culturale, scientifico e tecnologico.

La presente proposta di legge parte dalla interpretazione del concetto di autonomia universitaria, indica nella competizione tra università la modalità per migliorare drasticamente il sistema, identifica nel sistema « accreditamento » delle strutture didattiche e di ricerca e dei docenti (idoneità nazionale) la modalità di garanzia pubblica sulla qualità delle istituzioni e della docenza. A valle di questo

sistema vi deve essere sul piano ordinamentale delle singole università la libertà organizzativa e di reclutamento. Completa il sistema la valutazione a posteriori dei risultati e la connessa erogazione indicizzata delle risorse. Con queste modalità di funzionamento è possibile adeguare l'università italiana alla competitività formativa e scientifica internazionale. La riforma del reclutamento e degli avanzamenti nella docenza non può quindi che essere vista all'interno di un sistema che vuole garantire innanzitutto autonomia e libertà di elaborazione culturale dal lato della istituzione e strutture idonee nonché docenti-ricercatori preparati dal lato dei fruitori dell'offerta didattica. Gli obiettivi da conseguire sono un aumento dei gradi di libertà delle istituzioni e dei singoli docenti, un incremento di efficienza ed efficacia ed un miglioramento del rapporto costi-benefici.

Lo strumento normativo e di governo del sistema è dunque quello di un alleggerimento dei vincoli e dell'adozione per le istituzioni di *interesse pubblico* (com'è quello della formazione superiore) dello schema generale di « competizione amministrata » tra erogatori di servizi, di seguito semplificato nella tabella:

Parlamento	Governo	Istituzioni	Cittadino-Utente
Determina con legge obiettivi generali e risorse	« Accredita » le istituzioni (requisiti minimi strutturali e di risorse umane)	Accedono alle risorse in competizione tra loro	Sceglie tra le istituzioni « accreditate »
Verifica l'azione del Governo, anche attraverso indagini conoscitive	« Accredita » i docenti (idoneità nazionale)	Programmano ed attuano l'offerta dei servizi	Ha « voce » (diretta o indiretta) sulla quantità dell'offerta e sull'organizzazione della struttura
	Alloca le risorse in base ad indicatori prefissati	Organizzano liberamente la propria struttura ed assumono i docenti ed il personale tecnico ed amministrativo nell'ambito delle regole di accreditamento delle strutture e delle risorse umane	
	Valuta i risultati in generale/varia l'allocazione delle risorse	Verificano al proprio interno la qualità delle proprie azioni	
	Valuta i risultati nella preparazione del singolo professionista (esame di Stato)		

L'adozione di un tale schema di politica di governo sta portando profondi cambiamenti nei vari sistemi (università, sanità, eccetera) ed allo schema va adeguata anche la politica universitaria, riconducendo a questo sistema « liberale » di autonomia e competizione regolata anche le innovazioni introdotte nel recente passato.

Tra queste innovazioni vanno ricordate:

a) la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato la possibilità alle università di differenziarsi per struttura di governo mediante l'adozione di propri statuti;

b) la legge n. 537 del 1993, articolo 5 (finanziaria 1994), che ha modificato il tradizionale sistema di finanziamento (pianta organica docente, pianta organica non docenti, fondo di funzionamento, dottorati di ricerca, edilizia, ricerca scientifica) introducendo il « fondo di finanziamento ordinario » (FFO) (fondo onnicomprensivo) determinato per ciascuna università attraverso indicatori con relativa autonomia di allocazione interna delle risorse;

c) l'analisi *ex post* della efficienza ed efficacia delle azioni delle singole università è effettuata all'interno delle stesse (nuclei di valutazione interna: comma 22 dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993), e nel complessivo sistema tramite un Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (istituito con lo stesso articolo 5, comma 23, della legge n. 537 del 1993); l'Osservatorio (ora Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2 della legge n. 370 del 1999) propone anche gli indicatori (tra l'altro identificando gli indici di costo *standard* per area disciplinare e per studente secondo l'area, il peso *docente-equivalente* per gruppi di facoltà, eccetera) e le quote di riequilibrio:

1) indicatori per il FFO: domanda di formazione 50 per cento; risultati della formazione 20 per cento; risultati della ricerca 20 per cento; incentivi 10 per cento (riduzione del tempo necessario per il conseguimento della laurea, aumento del fondo di ricerca di ateneo, diminuzione

della quota di spese per il personale di ruolo rispetto al FFO);

2) quota di riequilibrio: 55 per cento per domanda di formazione; 20 per cento per risultati della formazione; 25 per cento per risultati della ricerca;

3) fondi aggiuntivi per riequilibrio: accelerazione riequilibrio per gli atenei più svantaggiati 67 per cento; aumento del fondo di ricerca di ateneo 11 per cento; riduzione del tempo necessario per il conseguimento della laurea 11 per cento; diminuzione della quota di spese per il personale di ruolo rispetto al FFO 11 per cento.

L'altra modifica rilevante intervenuta negli ultimi anni riguarda le procedure concorsuali (legge n. 210 del 1998 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 1998), nelle quali, oltre a prevedere la proclamazione di due idonei per ciascun posto di professore a concorso (tre idonei nella fase transitoria sino al 2000), è stato introdotto il principio della predeterminazione dei criteri di giudizio prima di procedere alle valutazioni di merito. Rimane di fatto un organico di facoltà predeterminato, scarsamente flessibile e con fissità di posizione dopo il periodo di straordinariato.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica d'interesse nazionale si è avuto un decremento strisciante dell'entità dei finanziamenti (invariati da anni) e si è tuttavia proceduto a migliorare le modalità di analisi dei progetti di ricerca attraverso il sistema in uso nelle agenzie di ricerca internazionali (*peer review* in forma anonima).

Queste innovazioni devono essere valutate e ripensate o integrate in relazione ai principi fondamentali del liberalismo culturale, sostanzialmente ridisegnando un sistema fondato su:

1) accreditamento delle strutture abilitate ad erogare servizi (ricerca; didattica);

2) competizione tra erogatori di servizio (università, facoltà, dipartimenti,

strutture didattiche) entro regole pre-definite;

3) allocazione delle risorse pubbliche in base ad indicatori pre-definiti sulla base di costi *standard* per studente, determinati su base internazionale (Unione europea) e della valutazione dell'attività di ricerca;

4) libertà di reclutamento del personale docente, tecnico ed amministrativo da parte degli erogatori accreditati (in particolare prevedendo forme articolate di reclutamento dei docenti con/senza *tenure*);

5) valutazione *ex post* dei risultati (di ricerca e didattica);

6) correzione della allocazione delle risorse in base alla valutazione dei risultati.

Gli articoli della proposta di legge trattano i diversi punti dettando i principi generali e di semplificazione normativa, incidendo su procedure e vincoli di legge che oggi impediscono lo sviluppo del sistema universitario.

Accreditamento — Liberalizzazione dell'offerta didattica.

L'accREDITAMENTO riguarda la dotazione minima di risorse strutturali e di risorse umane (docenti-ricercatori, personale tecnico, personale di supporto); l'offerta didattica (corsi di laurea, corsi di laurea specialistica) viene svincolata dal parere del comitato di coordinamento delle università della regione, nel senso che il suddetto parere diviene consultivo, salvo la verifica della sussistenza delle condizioni di accreditamento (principio della « concorrenza leale »).

L'accREDITAMENTO riguarda:

1) risorse umane minime (ad esempio almeno nove professori-ricercatori di ruolo incardinati in un corso di laurea, quindici in un corso di laurea specialistico);

2) risorse strutturali minime per grandi tipologie didattiche normalizzate a

cento studenti frequentanti (biblioteche, sale di lettura, aule, laboratori per esercitazioni, laboratori multimediali, laboratori linguistici, strutture/dipartimenti/laboratori di ricerca, eccetera) secondo indicatori minimi (analoghe strutture didattiche nella Unione europea);

3) servizi generali minimi (mensa, segreterie didattiche, eccetera).

Allocazione delle risorse pubbliche.

Deve avvenire secondo indicatori ed includendo tra questi anche la « *customer satisfaction* » tramite una sorta di « buono studente » (10-20 per cento di risorse che seguono gli spostamenti di università dello studente anche in università private).

Accreditamento, reclutamento e progressione di carriera del personale docente.

Un sistema largamente in uso prevede tre figure di docenti (professori di I e II fascia e professori-ricercatori), con modifica pertanto dello stato giuridico dei ricercatori.

L'ingresso tra i professori-ricercatori avviene dopo aver conseguito l'idoneità nazionale tramite concorso pubblico nazionale d'idoneità bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in apposite sessioni annuali. Da questo punto in poi si aprono due possibili canali per la progressione di carriera che rispondono a due esigenze legittime e ineludibili. La prima esigenza è quella di incentivare e premiare l'impegno didattico e scientifico dei professori-ricercatori e dei professori associati. Questa esigenza viene soddisfatta assicurando loro la possibilità che, decorso un certo periodo di tempo (sedici anni), si è comunque sottoposti a concorso riservato, con procedure indette dalla facoltà, per poter transitare, se valutati idonei, rispettivamente nel ruolo dei professori associati e nel ruolo dei professori ordinari. La seconda esigenza è quella di sollecitare e premiare l'ecce-

lenza accademica. Questa esigenza viene soddisfatta offrendo la possibilità di accelerare la progressione. A tale scopo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce appositi concorsi d'idoneità nazionali: trattandosi di premiare l'eccellenza i concorsi sono banditi ad anni alterni e con cadenza biennale, per professori associati e per professori ordinari, e per un numero di idonei ristretto. In sostanza il Ministero interviene, mediante l'idoneità, solo per accreditare l'ingresso nel segmento iniziale della docenza e per l'eccellenza. Le normali progressioni di carriera competono alle facoltà.

Le idoneità hanno durata quinquennale e validità senza termine se un docente è chiamato nel quinquennio da una università italiana oppure di altro Paese membro della Unione europea.

Per tutti quelli che si immettono nel circuito della docenza universitaria *ex novo* il reclutamento avviene mediante contratto variabile tramite lo strumento dell'indennità di risultato. Le università o facoltà o dipartimenti (secondo lo statuto) reclutano senza termine oppure a termine (massimo cinque anni), dopo di che vi possono essere rinnovi di durata variabile (tre, cinque o dieci anni); il contratto deve prevedere uno stipendio minimo di legge ed aggiunzioni negoziate in base agli impegni convenuti; deve essere previsto un reclutamento anche *part time*. In sostanza, per i docenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, e che anche successivamente progrediscono nella carriera, non si applica questa normativa. Questo è in linea con quanto l'esecutivo sta tentando di introdurre, in generale, nel mondo del lavoro, dove per i nuovi assunti si prevede di non applicare le garanzie di cui gode chi attualmente è in attività. Comunque, tenuto conto della struttura anagrafica della docenza universitaria attualmente in servizio, si può prevedere che nell'arco di qualche quinquennio la nuova

tipologia di assunzione sarà largamente prevalente.

Valutazione ex post dei risultati (didattica).

Vanno identificati alcuni indicatori:

- 1) durata del percorso formativo a durata legale;
- 2) qualità della formazione;
- 3) applicazione dei criteri di *indexing* (durata legale, abbandoni, qualità del prodotto) per « premiare » le università, riportando peraltro la classifica delle facoltà per efficacia didattica.

Valutazione ex post dei risultati (ricerca).

La facoltà di costruire « indicatori condivisi » per i settori umanistici, giuridici, eccetera (diversamente dai settori scientifico-tecnologici, nei quali vale il sistema delle pubblicazioni *indexate*) richiede che nel prossimo triennio si dia luogo a:

- 1) predisposizione di indicatori per grandi aree;
- 2) applicazione degli indicatori dividendo le facoltà in *terzili*, con riversamento di risorse dal terzile inferiore a quello superiore;
- 3) applicazione dei criteri di *indexing* per « premiare » le università, riportando peraltro la classifica delle facoltà per efficacia scientifica al termine del triennio sperimentale.

Correzione della allocazione delle risorse.

La correzione della allocazione delle risorse deve tenere conto anche delle aree con indicatori « bassi » (in generale le università meridionali): per queste università « accordi di programma » a tempo dovranno porre gli obiettivi da raggiungere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autonomia delle università).

1. Le università sono sede autonoma e primaria della ricerca scientifica e della formazione post-secondaria. L'autonomia delle università si attua tramite l'adozione dello statuto approvato dal senato accademico. Il senato accademico ha funzioni di programmazione generale della ricerca e della didattica e delle relative strutture, quali facoltà, dipartimenti e centri di eccellenza scientifica; il senato accademico tutela le libertà di ricerca e didattica, disciplina i doveri accademici ed esercita ulteriori poteri stabiliti dallo statuto.

2. Sono organi obbligatori dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, le facoltà e il collegio dei revisori dei conti. Sono organi facoltativi dell'università i dipartimenti, le strutture didattiche, i centri di ricerca inter-struttura ed i centri di eccellenza scientifica.

3. Del senato accademico fanno parte il rettore, che lo presiede, i presidi delle facoltà ed un rappresentante dei direttori di dipartimento, se istituito. Fanno altresì parte del senato accademico rappresentanti dei professori e dei ricercatori, del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti, complessivamente in numero pari ai presidi; ciascuna rappresentanza non può essere inferiore ad un quarto del numero dei presidi.

4. Lo statuto determina:

a) le finalità specifiche dell'università;

b) l'eventuale articolazione in atenei federati o comunque in strutture autonome sotto il profilo organizzativo e gestionale; tale articolazione è obbligatoria per università con oltre 50 mila studenti: gli organi degli atenei o delle eventuali

strutture, configurati in analogia con gli organi dell'università;

c) i poteri del rettore;

d) la composizione del consiglio di amministrazione, i cui componenti, compreso il presidente, non possono eccedere la metà dei componenti del senato accademico.

ART. 2.

(Competizione regolata tra le università — Accredimento delle strutture universitarie).

1. Le università competono tra loro nell'offerta didattica e nella progettazione e conduzione delle ricerche. L'offerta didattica e la conduzione delle ricerche si attuano rispettivamente mediante strutture didattiche accreditate e mediante strutture dipartimentali e centri di ricerca.

2. Le strutture di offerta didattica, identificate nei corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione, *master* e dottorati di ricerca, devono rispondere a requisiti di accreditamento di risorse strutturali ed umane. Le risorse strutturali minime essenziali comprendono aule, laboratori, biblioteche e sale di lettura, sistemi multimediali, adeguate strutture cliniche e di servizio nonché di ricerca applicata per le facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria. Le risorse umane minime essenziali comprendono docenti di ruolo incardinati nelle singole strutture didattiche, personale tecnico, amministrativo e di supporto. Tra i requisiti minimi essenziali sono compresi i laboratori di ricerca e le strutture di supporto per la ricerca.

3. I requisiti minimi essenziali per l'accREDITAMENTO sono stabiliti ed aggiornati con propri decreti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle specifiche conferenze di facoltà.

4. Le risorse pubbliche destinate alle università sono assegnate in base ad in-

dicatori, stabiliti ed aggiornati con propri decreti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale e della Conferenza dei rettori delle università italiane. Gli indicatori comprendono gli indici di costo *standard* per area disciplinare e per studente secondo l'area disciplinare, il peso docente-equivalente per gruppi di facoltà, l'offerta di formazione, i risultati della formazione, i risultati della ricerca, nonché eventuali quote di riequilibrio da erogare mediante accordi di programma.

5. Almeno il 10 per cento delle risorse di cui al comma 4 costituisce una quota correlata con la mobilità degli studenti ed è confermata annualmente all'università di iscrizione ovvero può essere assegnato ad altra università anche non statale a seguito di richiesta di trasferimento presentata dallo studente; tale quota è indicizzata in misura doppia rispetto alla indicizzazione *standard* relativa alla quota degli studenti iscritti. Almeno il 15 per cento delle risorse costituisce una quota correlata con i risultati della formazione in termini di durata del percorso formativo rispetto a quello *standard* e con la qualità del risultato formativo finale.

6. Le università hanno autonomia finanziaria per l'attuazione dei propri obiettivi programmatici. Esse, aggiuntivamente al finanziamento pubblico, sono dotate di entrate proprie al fine di garantire il pareggio di bilancio.

ART. 3.

*(Verifica delle condizioni di accreditamento
— Liberalizzazione dell'offerta didattica).*

1. La verifica delle condizioni di accreditamento delle università è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riguardo alla dotazione minima di risorse strutturali, ovvero le strutture di ricerca e le strutture didattiche, nonché, per le facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, alle strutture destinate alla ricerca clinica ed

all'assistenza, e con riguardo alle risorse umane, consistenti nei docenti-ricercatori, nel personale tecnico e nel personale di supporto, nonché ai servizi generali minimi.

2. Fermo restando il possesso delle condizioni di accreditamento, accertate ai sensi del comma 1, le università sono libere di programmare la propria offerta didattica, acquisito il parere consultivo del comitato regionale di coordinamento delle università, costituito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che si esprime unicamente sulla sussistenza delle condizioni di accreditamento, in relazione al principio generale della concorrenza leale.

ART. 4.

(Accreditamento e reclutamento del personale docente da parte delle facoltà).

1. I docenti universitari sono distinti in diverse fasce alle quali corrisponde uno specifico profilo di capacità professionali:

a) professori ordinari, ovvero di I fascia, con piena maturità scientifica; ad essi compete la funzione di coordinamento e direzione di tutte le strutture accademiche indicate tra gli organi obbligatori dell'università ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) professori associati, ovvero di II fascia, con maturità scientifica e funzione di coordinamento e direzione di strutture didattiche e di strutture di ricerca e dipartimentali;

c) professori-ricercatori, ovvero di III fascia, con idoneità scientifica e didattica e funzione di direzione di strutture didattiche.

2. I professori universitari svolgono attività didattica ufficiale formale o seminariale nei corsi di laurea e di specializzazione per almeno cento ore all'anno ed attività integrative, organizzative e di partecipazione agli organi collegiali per almeno ulteriori trecento ore, aumentate di

altre cento ore per i professori a tempo pieno; riduzioni di tali attività possono essere disposte dal senato accademico delle singole università.

3. Il reclutamento dei professori ricercatori avviene a seguito di chiamata dopo aver conseguito l'idoneità nazionale tramite concorso pubblico nazionale di idoneità bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in apposite sessioni annuali.

4. I professori associati, i ricercatori universitari e i vincitori di concorso di tecnico laureato espletato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, in possesso di un'anzianità giuridica o di servizio pari ad almeno sedici anni, sono inquadrati, nella fascia immediatamente superiore, con stessa retribuzione della classe stipendiale di provenienza a seguito di chiamata della facoltà dopo espletamento di concorso riservato bandito dall'università.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce ad anni alterni e con cadenza biennale concorsi di idoneità per professori associati e per professori ordinari per un numero di idonei variabile dal 7 per cento al 10 per cento del corpo docente per ciascun gruppo disciplinare con un minimo di tre idoneità. Il riparto del numero degli idonei tra le tre fasce è determinato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le università.

6. Le commissioni nazionali di idoneità sono formate da cinque membri. In particolare:

a) nel caso di idoneità per professori ricercatori, la commissione risulta composta da un ricercatore estratto a sorte a livello nazionale per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini, da due associati e da due ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini;

b) nel caso di idoneità per professori associati, la commissione risulta composta

da un professore associato estratto a sorte a livello nazionale per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini, da un associato e da tre ordinari rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini;

c) nel caso di idoneità per professori ordinari, la commissione risulta composta da un professore ordinario estratto a sorte a livello nazionale, e da quattro ordinari eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell'idoneità, ovvero, se necessario, in settori affini.

7. Le idoneità hanno durata quinquennale ai fini della prima chiamata e validità senza termine se l'idoneo è chiamato nel quinquennio da un'università italiana o di un Paese membro dell'Unione europea.

8. Le facoltà, o i dipartimenti se a ciò delegati dallo statuto dell'università, procedono alla chiamata dei docenti idonei oppure ai trasferimenti di docenti in servizio in altra sede universitaria o in università di Paesi membri dell'Unione europea; la chiamata avviene nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di progressioni di carriera la chiamata dà luogo ad un contratto di cinque anni, al termine dei quali il docente, su parere conforme del consiglio di facoltà non delegabile ad altra struttura universitaria, può essere confermato senza termine ovvero essere confermato a termine anche rinnovabile, per una durata variabile tra tre e dieci anni. L'università stipula con i docenti un contratto con stipendio minimo secondo le norme vigenti ed aggiunzioni negoziate in base agli impegni convenuti; le delibere di chiamata devono prevedere se l'impegno richiesto al docente sia a tempo pieno o a tempo parziale ed il docente ha diritto ad eser-

citare una opzione individuale tra tempo pieno e tempo parziale solo dopo i primi cinque anni di servizio e successivamente, ogni quinquennio; per i professori della facoltà di medicina e chirurgia la delibera di chiamata deve precisare anche l'eventuale impegno assistenziale e la relativa unità operativa complessa o semplice, con indicazione, altresì, della funzione dirigenziale affidata.

ART. 5.

(Valutazione dei risultati dell'attività di formazione e di ricerca).

1. L'attività didattica e di ricerca delle università è soggetta a valutazione a posteriori, finalizzata ad apportare eventuali modificazioni alla destinazione delle risorse ed a rendere pubblica l'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, valutata ai sensi dei commi 2 e 3.

2. L'efficacia delle attività didattiche deve essere valutata sulla base dei pagamenti relativi alla durata del percorso formativo rispetto alla durata legale, alla qualità della formazione ed agli abbandoni.

3. L'efficacia delle attività di ricerca deve essere valutata sulla base di appositi indicatori per grandi aree, tenuto conto delle esperienze internazionali.

4. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, determina le modalità con le quali sono rilevati i dati per la valutazione dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca nonché della preparazione professionale per le facoltà comprendenti corsi di laurea al cui termine è previsto un esame di abilitazione professionale.

5. Sulla base dei risultati derivati dalla rilevazione dei dati di efficacia delle attività istituzionali delle università e delle singole facoltà, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario determina variazioni del fondo di funzionamento ordinario spettante a ciascuna università; tali variazioni riguardano il 10 per cento dell'intero fondo, suddiviso in relazione ai dati

generali relativi all'università e ai dati particolari di ciascuna facoltà, riversando i maggiori finanziamenti dal terzile inferiore al terzile superiore.

ART. 6.

(Norme finali e transitorie).

1. I professori universitari hanno libertà didattica e di ricerca, fermo restando l'obbligo di adempiere ai propri doveri istituzionali. La valutazione della produttività delle attività didattiche e di ricerca è effettuata dai nuclei di valutazione interna di cui all'articolo 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante la determinazione di parametri di riferimento relativi al rendimento degli studenti ed alle pubblicazioni di carattere scientifico; tali parametri sono determinati in conformità alle metodologie internazionali specifiche per ciascuna area culturale.

2. I professori universitari sono collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. È abolito il fuoriruolo.

3. Restano ferme le progressioni di carriera e le norme di riconoscimento dei precedenti servizi previste dalle norme vigenti, fatta salva l'abolizione del periodo di straordinariato, che è sostituito dalla verifica da parte del consiglio di facoltà al termine del quinquennio.

4. Non è confermabile a tempo indefinito il professore che non abbia conseguito un punteggio superiore alla media nelle valutazioni effettuate nel quinquennio precedente dai nuclei di valutazione interna di cui al comma 1. Per i professori delle facoltà di medicina e chirurgia la valutazione di conferma comprende anche le eventuali osservazioni sull'attività assistenziale formulate dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera competente. Il presente comma non si applica ai professori universitari e ai ricercatori universitari e figure equiparate già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di progressioni di carriera.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016300